

## ACCORDO TERRITORIALE (Pitigliano e Sorano)

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

### Fra le sottoscritte organizzazione della Proprietà Edilizia:

- APC – CONFEDILIZIA.....in persona dell'Avv. Paola Tamanti
- ASPPI.....in persona del Geom. Velio Giuggioli
- UPPI.....in persona della dott.ssa Silvia Signori

### e dei Conduttori:

- SICET.....in persona del sig. Giancarlo Di Gioia
- SUNIA.....in persona del Sig. Demetrio Cozzupoli
- UNIAT.....in persona del Sig. Vincenzo Aquilino

### PREMESSO

- che in data 27 Dicembre 2003 è stato sottoscritto l'Accordo Territoriale attualmente vigente e in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002;
- che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per i comuni di Pitigliano e Sorano, in sostituzione di quello stipulato il 27 Dicembre 2003.

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L'Accordo territoriale stipulato il 27 Dicembre 2003 è integralmente sostituito dal presente Accordo, con validità per il territorio amministrativo dei due comuni di Pitigliano e Sorano come individuati in epigrafe.


### TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)

1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo dei due Comuni di **Pitigliano e Sorano**.
2. Il comprensorio in questione, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1 co. 2 del D.M. 16 Gennaio 2017, è costituito da **un'area omogenea unica** come riportato nell'**allegato 1 (area omogenea unica)**.
3. Per l'area omogenea di cui al punto precedente, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da **allegato 2 (fasce di oscillazione)**.
4. I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, ai fini della stipula di nuovi contratti, non potranno essere aggiornati per i primi due anni di validità del presente accordo. A far data dal mese di Marzo dell'anno 2020, i suddetti valori saranno invece annualmente aggiornati nella misura massima del 75% della variazione dell'Indice Istat dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati che potrà intervenire nel biennio precedente, assumendo come base di calcolo l'Indice Istat del mese di Gennaio 2018.
5. In relazione a quanto convenuto al punto precedente, il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare, determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'All. 2 (**Fasce di Oscillazione**), a partire dal mese di Marzo 2020, e sarà



SICET  
Via S. Margherita, 28 - 58100 GROSSETO  
Tel. 0564 42326



ASPPI - Grosseto  
IL PRESIDENTE

UNDAT  
SEGRETERIA PROVILE